



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Pensione: se ho già una cessione del quinto ce ne può essere un'altra?

Autore: Redazione | 07/03/2017



Mio marito è pensionato: abbiamo già una cessione del quinto e un debito con altra finanziaria che non riusciamo a pagare. Può essa pignorare un altro quinto della pensione?

I calcoli per individuare la quota attualmente pignorabile della **pensione** oggetto del quesito devono avere come punto di partenza non la pensione lorda, ma la pensione al netto delle trattenute fiscali. Dall'importo della pensione (calcolata al netto delle trattenute fiscali) andrà poi sottratto l'importo assolutamente impignorabile introdotto a seguito delle nuove disposizioni che si applicano ai pignoramenti **[1]**. La legge **[2]**, infatti, stabilisce per le pensioni che è assolutamente impignorabile l'importo pari ad una volta e mezza l'assegno sociale. Siccome per il 2015 l'assegno sociale è pari ad Euro 448,51, risulta impignorabile quella parte di pensione pari ad Euro 672,77.

La lettrice, pertanto, per stabilire l'importo massimo pignorabile della pensione (tenuto conto che se ci fosse un pignoramento dopo una cessione volontaria del quinto, ricadremmo nella ipotesi di concorso di più cause di debito), dovrà:

- 1) prima sottrarre dalla sua pensione netta l'importo di euro 672,77;
- 2) poi dovrà calcolare il 50% (cioè la metà) di questa sottrazione (pensione netta - euro 672,77).

La quota massima pignorabile della sua pensione sarà dunque il 50% (la metà) della differenza tra pensione netta ed euro 672,77 (infatti, quando concorrono più cause di debito - come è nel suo caso nel quale alla cessione del quinto già operativa potrebbe seguire un pignoramento - l'importo massimo pignorabile può raggiungere il massimo pari alla metà della parte pignorabile). Perciò la società finanziaria sua creditrice potrà eseguire un altro **pignoramento** (prelevando, contemporaneamente alla già attiva **cessione del quinto**, un ulteriore quinto della parte pignorabile della sua pensione), solo se la somma dell'importo della cessione del quinto già operativa più l'importo dell'ulteriore quinto da pignorare non superasse la soglia massima del 50% della differenza tra pensione netta ed Euro 672,77.

Note

[1] Eseguiti a partire dal 27.06.2015. **[2]** Art. 545 cod. proc. civ.